

REGOLAMENTO

CONCERNENTE

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Regolamento concernente la gestione dei rifiuti Comune di Blenio

INDICE

I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
	<i>Art. 1 – Basi legali, campo d'applicazione e scopo</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 2 - Compiti del Comune.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 3 - Informazione e consulenza</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 4 - Riserva del diritto preposto</i>	<i>5</i>
II	GESTIONE DEI RIFIUTI.....	5
1.	DISPOSIZIONI GENERALI	5
	<i>Art. 5 - Categorie di rifiuti</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 6 - Obblighi della popolazione</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 7 - Divieti.....</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 8 - Comportamento del Comune</i>	<i>6</i>
2.	POSTI DI RACCOLTA	7
	<i>Pianificazione, progettazione ed esecuzione</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 9 - Posti di raccolta del Comune</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 10 - Posti di raccolta privati</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 11 - Allestimento.....</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 12 - Manutenzione e rinnovo</i>	<i>7</i>
3.	ESERCIZIO DI RACCOLTA	7
	<i>Art. 13 - Accettazione dei rifiuti</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 14 – Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 15 - Diritti sui rifiuti.....</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 16 - Obbligo di utilizzazione.....</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 17 - Piano di raccolta dei rifiuti</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 18 - Rifiuti urbani riciclabili.....</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 19 - Rifiuti urbani combustibili non riciclabili.....</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 20 - Rifiuti ingombranti.....</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 21 - Rifiuti speciali</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 22 - Rifiuti edili.....</i>	<i>9</i>
4.	IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.....	10
	<i>Art. 23 - Impianti del Comune</i>	<i>10</i>
	<i>Art. 24 - Impianti privati di compostaggio.....</i>	<i>10</i>
III	FINANZIAMENTO	10
1.	PRINCIPIO	10
	<i>Art. 25 - Spese del Comune.....</i>	<i>10</i>
2.	TASSE SUI RIFIUTI.....	11
	TASSA BASE.....	11
	<i>Art. 26 - Obbligo della tassa, imposizione.....</i>	<i>11</i>
	<i>Art. 27 - Esigibilità e riscossione</i>	<i>11</i>
	TASSA PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ	12
	<i>Art. 28 - Principio.....</i>	<i>12</i>
3.	RIMEDI LEGALI	12
	<i>Art. 29 - Opposizione</i>	<i>12</i>

IV	DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI.....	12
	<i>Art. 30 - Esecuzione.....</i>	<i>12</i>
	<i>Art. 31 - Disposizioni penali.....</i>	<i>12</i>
	<i>Art. 32 - Entrata in vigore.....</i>	<i>13</i>
	TARIFFARIO - ALLEGATO I	14
	ALIQUOTE	14
	1. <i>Tassa base.....</i>	<i>14</i>
	2. <i>Tassa proporzionale alla quantità</i>	<i>15</i>
	DEFINIZIONI - ALLEGATO II	16
	A) RIFIUTI URBANI	16
	A1) <i>Rifiuti urbani riciclabili.....</i>	<i>16</i>
	A2) <i>Rifiuti urbani combustibili non riciclabili</i>	<i>16</i>
	A3) <i>Ingombranti.....</i>	<i>17</i>
	B) ALTRI RIFIUTI	17
	C) RIFIUTI SPECIALI	17
	D) RIFIUTI EDILI	18

I Disposizioni generali

Art. 1 – Basi legali, campo d'applicazione e scopo

1. La base legale federale è rappresentata dalle seguenti Leggi e Ordinanze:
 - Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA);
 - Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
 - Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
 - Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
 - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 maggio 2005
 - Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
 - Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
 - Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
 - Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
 - Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
 - Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1. luglio 1998 (ORSAE).

2. La base legale cantonale è rappresentata dalle seguenti Leggi e Regolamenti :
 - Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
 - Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971
 - Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
 - Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
 - Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
 - Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR).

3. Il presente regolamento vale per l'intero territorio comunale. Esso disciplina l'allestimento, l'utilizzazione, la manutenzione, il rinnovo e il finanziamento dei posti di raccolta per rifiuti.

4. Il regolamento mira allo smaltimento ecologico e sopportabile dal punto di vista economico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani, di altri rifiuti, dei rifiuti speciali e dei rifiuti edili.

5. I posti di raccolta e gli impianti di compostaggio vengono designati dal Municipio.

Art. 2 - Compiti del Comune

- 1 Il Comune svolge tutti i compiti che giusta il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengono assunti dal Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU).
- 2 Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con il CNU, con altri comuni nonché con le istanze federali e cantonali.
- 3 Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con lo statuto del CNU.
- 4 Il Comune promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali o la consegna nei centri di raccolta o di compostaggio designati. Esso organizza un servizio per la trinciatura del materiale.
- 5 Il Municipio può conferire per contratto singoli compiti ad altri consorzi di diritto pubblico o imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza del CNU.

Art. 3 - Informazione e consulenza

- 1 Il Municipio in collaborazione con il CNU provvede all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.
- 2 Esso orienta periodicamente il pubblico tramite il calendario ecologico o altre vie, sulle possibilità di consegna dei rifiuti.

Art. 4 - Riserva del diritto preposto

- 1 Nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni particolari, per quanto concerne gli edifici e impianti nonché il finanziamento della gestione dei rifiuti fanno stato gli ulteriori Regolamenti comunali.
- 2 Rimangono inoltre riservate le rispettive prescrizioni del diritto federale e cantonale nonché del CNU.

II Gestione dei rifiuti

1. Disposizioni generali

Art. 5 - Categorie di rifiuti

- 1 Il presente regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti edili.
- 2 Quali **rifiuti urbani** sono considerati i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti a questi paragonabili in quanto alla composizione e provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali. Essi si suddividono in rifiuti urbani riciclabili, raccolti separatamente, ed in rifiuti urbani combustibili, non riciclabili. Sono inoltre denominati rifiuti ingombranti i

rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.

- 3 Quali **altri rifiuti** sono considerati i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazione di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici. Questi altri rifiuti devono essere smaltiti dalle/dai detentori.
- 4 Quali **rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo** sono considerate le categorie elencate nell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 1.1.2006. Ne fanno parte i rifiuti come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche, medicinali **e inoltre i pneumatici usati, gli apparecchi elettrici ed elettronici, il legname usato, rottame misto, scarti di legno ecc.**
- 5 Sono **rifiuti edili** tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asphaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione.

Art. 6 - Obblighi della popolazione

- 1 Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti.
- 2 Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento, dello statuto e dei regolamenti del CNU, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.

Art. 7 - Divieti

- 1 È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
- 2 È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.
- 3 È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
- 4 Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 8 - Comportamento del Comune

- 1 Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti.
- 2 Esso promuove il recupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.
- 3 Il Municipio provvede affinché i rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione di edifici e impianti di proprietà del Comune vengono smaltiti conformemente al diritto e che i rifiuti compostabili siano compostati.

2. Posti di raccolta

Pianificazione, progettazione ed esecuzione

Art. 9 - Posti di raccolta del Comune

- 1 Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti vengono stabilite dal Municipio.
- 2 Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali, dei Regolamenti editi dal CNU, delle prescrizioni cantonali in materia di igiene e delle prescrizioni federali in materia di inquinamento fonico.

Art. 10 - Posti di raccolta privati

- 1 La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna di rifiuti si svolge in linea di massima giusta le prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali e dei Regolamenti editi dal CNU.
- 2 In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, l'autorità edilizia può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.

Art. 11 - Allestimento

- 1 I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possono essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. Devono essere in ogni periodo raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.
- 2 Laddove le condizioni lo richiedono devono essere prese misure edilizie volte a proteggere i posti di raccolta. L'autorità edilizia può in particolare prescrivere la sistemazione di tetti o di depositi chiusi per rifiuti.

Art. 12 - Manutenzione e rinnovo

- 1 I detentori devono provvedere alla manutenzione e al rinnovo dei posti di raccolta.
- 2 I posti privati di raccolta devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio ordina le disposizioni necessarie.

3. Esercizio di raccolta

Art. 13 - Accettazione dei rifiuti

- 1 Il Comune, in collaborazione con il CNU, è tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile.
- 2 Il Municipio, riservate le disposizioni del CNU, può decidere di rinunciare alla raccolta e al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionante gestito dal settore privato.

- 3 L'obbligo di accettazione del Comune, riservate le disposizioni del CNU, viene a cadere nel caso in cui sussistono servizi di raccolta privati che nell'ambito dell'autorizzazione sono stati assoggettati all'obbligo di accettazione.

Art. 14 – Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

- 1 I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
 - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
 - i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche o olii;
 - autoveicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi;
 - cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
 - sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive.
- 2 Questi rifiuti non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.

Art. 15 - Diritti sui rifiuti

- 1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune risp. al CNU.
- 2 Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Art. 16 - Obbligo di utilizzazione

- 1 L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
- 2 Tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.
- 3 In casi particolari il Municipio, in accordo con il CNU, può autorizzare raccolte private.

Art. 17 - Piano di raccolta dei rifiuti

- 1 Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani allestito dal CNU.

Art. 18 - Rifiuti urbani riciclabili

- 1 I detentori devono conservare separatamente i rifiuti urbani riciclabili.
- 2 I rifiuti adatti al compostaggio devono essere compostati dai detentori stessi in giardino, nell'aia o nel quartiere o, se ciò non è possibile, portati nell'impianto di compostaggio gestito dal Comune.

- 3 Gli altri rifiuti urbani raccolti separatamente devono essere depositati per le raccolte speciali eseguite nei giorni stabiliti, portati nei contenitori rispettivamente contrassegnati nei posti di raccolta pubblici, consegnati ai posti di raccolta designati dal Comune o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro.
- 4 Se terzi (scuole, associazioni ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune provvede allo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle imprese di riciclaggio o di smaltimento idonei, in accordo con il CNU.

Art. 19 - Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

- 1 I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dal CNU.
- 2 Il Municipio stabilisce quali aziende, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono o devono utilizzare contenitori privati.
- 3 Possono essere utilizzati soltanto contenitori standard ammessi dal CNU. L'acquisto di contenitori privati nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

Art. 20 - Rifiuti ingombranti

- 1 I rifiuti urbani ingombranti che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili devono essere consegnati ai punti di consegna degli ingombranti.

Art. 21 - Rifiuti speciali e soggetti a controllo

- 1 I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
- 2 Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengono consegnate ai posti di raccolta designati dal Municipio in accordo con il CNU. I rispettivi posti di raccolta sono resi noti periodicamente.
- 3 Le grandi quantità di rifiuti speciali prodotti da società di servizi, imprese industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.
- 4 **Gi apparecchi elettrici ed elettronici possono essere consegnati gratuitamente presso tutti i punti di vendita o i centri di consegna ufficiali di SENS (www.sens.ch) e SWICO (www.swico.ch) ai fini del loro smaltimento.**

Art. 22 - Rifiuti edili

- 1 I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
- 2 I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.

- 3 Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti risp. in un deposito per materiale autorizzati.
- 4 L'autorità edilizia assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni vengano rispettate.

4. Impianti di trattamento dei rifiuti

Art. 23 - Impianti del Comune

- 1 In caso di necessità il Comune, sussidiariamente e in accordo con il CNU, sistema e gestisce gli impianti per il trattamento dei rifiuti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ulteriori rifiuti come impianti di compostaggio, depositi intermedi, discariche per materiali inerti.
- 2 La pianificazione e la determinazione delle ubicazioni per le discariche e gli altri impianti importanti per il trattamento dei rifiuti avviene nell'ambito della pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti e delle disposizioni relative alla legislazione sulla pianificazione territoriale.
- 3 Per quanto concerne l'autorizzazione e i requisiti tecnici posti alla costruzione e all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti valgono le disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 24 - Impianti privati di compostaggio

- 1 Il compostaggio privato deve essere eseguito in luogo adatto e seguendo alcune regole basilari per ottenere un composto di buona qualità, senza la creazione di prodotti secondari (per esempio, odori indesiderati) o sostanze di scarto.

III Finanziamento

1. Principio

Art. 25 - Spese del Comune

- 1 Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco).
- 2 L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e ordinanze emanate dal Comune, e dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.
- 3 Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CNU.

2. Tasse sui rifiuti

Tassa base

Art. 26 - Obbligo della tassa, imposizione

- 1 Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, i commerci e gli Enti che operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti, devono pagare una tassa base annua.
- 2 La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dall'aliquota minima/massima.
- 3 Il Municipio stabilisce annualmente l'ammontare della tassa base in base al consuntivo dell'esercizio precedente.
- 4 Classificazione utenti
 - 4.1 Economia domestica **persone singole** domiciliate nel Comune
 - 4.2 Economie domestiche con **due o più persone** domiciliate nel Comune
 - 4.3 Residenze secondarie **non domiciliati**
 - 4.4 Uffici
 - 4.5 Aziende agricole
 - 4.6 Negozi
 - 4.7 Industrie e artigiani
 - 4.8 Ostelli e simili
 - 4.9 Ristoranti e Bar
 - 4.10 Campeggi occasionali e occupazione rifugio PCi
 - 4.11 Ristoranti con alloggio e Alberghi
 - 4.12 Alpi
 - 4.13 Capanne alpine.
- 5 Le aliquote massime e minime per categoria di produttore sono riportate nel tariffario allegato. Il Municipio stabilisce annualmente le aliquote di dettaglio.

Art. 27 - Esigibilità e riscossione

- 1 La tassa base diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità decorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
- 2 Le fatture e le decisioni vengono inviate direttamente alle persone e ai commerci interessati.
- 3 Per le residenze secondarie le fatture e le decisioni vengono inviate ai proprietari degli stabili.

- 4 La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali attualmente vigenti.

Tassa proporzionale alla quantità

Art. 28 - Principio

- 1 Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi) , braccialetti e sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU.
- 2 Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dal CNU. I braccialetti ed i sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non contrassegnati dal CNU e i contenitori senza braccialetti o sigilli contrassegnati dal CNU non vengono né raccolti né svuotati.
- 3 Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CNU, secondo le aliquote stabilite dal tariffario del Regolamento del CNU.
- 4 Il Comune può prevedere una tassa proporzionale alla quantità per i rifiuti non raccolti dal CNU. Per analogia, valgono gli stessi principi esposti ai capoversi precedenti.
- 5 La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti urbani combustibili non riciclabili viene incassata dal CNU e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.
- 6 Il Municipio fornisce gratuitamente, ai genitori che ne fanno richiesta, per ogni bambino di età fino a 4 anni compiuti, 20 sacchi ufficiali CNU per rifiuti da 35 litri all'anno.

3. Rimedi legali

Art. 29 - Opposizione

- 1 Le opposizioni sollevate contro l'imposizione di tasse basate sul presente regolamento devono essere inoltrate al Comune per iscritto e vanno motivate, entro **10** giorni dall'intimazione della fattura.

IV Disposizioni esecutive e finali

Art. 30 - Esecuzione

- 1 Il Municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento, nonché delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non entri nelle competenze del CNU.

- 2 Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie.
- 3 All'occorrenza il Municipio può ricorrere a dei consulenti competenti.

Art. 31 - Disposizioni penali

- 1 Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa da Fr 100.-- a Fr. 5'000.- se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti.
- 2 In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali della legge edilizia.

Art. 32 - Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare i Regolamenti rifiuti e le tasse precedentemente in vigore.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale di Blenio durante la seduta straordinaria del 27 marzo 2007.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:
Giovanni Canepa

Il Segretario:
Davide Vassalli

Gli Scrutatori:
Arturo Pagani
Roberta Bianchi

Approvato dal Consiglio comunale il 27 marzo 2007.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali con decisione **N. 5-RE-9695 del 20 agosto 2007.**

Tariffario - Allegato I

In virtù degli articoli 32a LPAmb, vengono riscosse le seguenti tasse:

Aliquote

1. Tassa base (IVA compresa)

(Art. 26 Reg.)	Aliquota in fr./anno	
	Minima	massima
4.1 Economia domestica persone singole domiciliate nel Comune	30.--	50.--
4.2 Economia domestica con 2 o più persone domiciliate nel Comune	50.--	100.--
4.3 Residenze secondarie (non domiciliati)	50.--	100.--
4.4 Uffici	50.--	250.--
4.5 Aziende agricole	50.--	200.--
4.6 Negozi	100.--	250.--
4.7 Industrie e artigiani	100.--	500.--
4.8 Ostelli e simili	50.--	300.--
4.9 Ristoranti e bar	100.--	500.--
4.10 Campeggi occasionali e occupazione rifugio PCI (per persona/al giorno)	--.10	--.50
4.11 Ristoranti con alloggio e Alberghi	200.--	600.--
4.12 Alpi	50.--	100.--
4.13 Capanne alpine	50.--	300.--

2. Tassa proporzionale alla quantità (IVA compresa)

4.1 Tassa per involucri e contenitori, per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, per sacchi di 17, 35, 60, 110 litri, braccialetti e sigilli:

secondo il tariffario CNU

1.2 Gli apparecchi elettrici ed elettronici (compresi i frigoriferi e i televisori) possono essere consegnati gratuitamente presso tutti i punti di vendita o i centri di consegna ufficiali di SENS e SWICO ai fini del loro smaltimento.

Tasse specifiche per rifiuti consegnati presso le strutture comunali

- a) Deposito frigoriferi
- b) Deposito elettrodomestici

vedi art 2 cpv. 1.2
vedi art 2 cpv. 1.2

c)	<u>Rifiuti ingombranti vari</u> Letti/armadi/tavoli/sedie/divani/legno/ arredamenti economie domestiche/ecc.)	da fr. 2.-- a fr. 15.--/pz
d)	Ferro e altri metalli	da fr. 2.-- a fr. 10.--/q
e)	Altri ingombranti	da fr. 2.-- a fr. 10.--/q
f)	Plastiche (rotoball) raccolte presso i punti stabiliti dal Municipio	da fr. 30.-- a fr. 50.--/q
g)	Batterie di autovetture	fr. 20.--/pz

Definizioni - Allegato II

A) Rifiuti urbani

I rifiuti provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di quantità paragonabile e composizione analoga provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali (ad es. rifiuti di uffici, imballaggi, rifiuti ospedalieri simili a quelli delle economie domestiche).

Essi si suddividono in:

A1) Rifiuti urbani riciclabili

I seguenti rifiuti devono essere raccolti separatamente affinché possano essere compostati, utilizzati altrimenti, riciclati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente:

- rifiuti adatti al compostaggio **privato** provenienti da cucine e giardini:
 - rifiuti di cucina da frutta e verdura
 - scorze di agrumi in piccole quantità
 - fondo di caffè e erbe di tè (compresi i filtri di carta)
 - residui di cibo in piccole quantità
 - gusci d'uovo.

Solo le piante (mazzi di fiori senza fili metallici), residui di piante, piante in vasi, fogliame ecc. **possono essere consegnate presso la piazza comunale di raccolta per scarti vegetali, assieme agli altri scarti compostibili del giardino.**

- vetro
- carta
- cartone
- alluminio
- latta bianca
- altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, autovetture, articoli da sport)
- materiali tessili
- scarpe ancora utilizzabili
- pneumatici

- materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra)
- piccole quantità di rifiuti speciali (resti di medicinali, colori, lacche, prodotti per il trattamento delle piante, prodotti per la protezione del legno, pile, oli minerali, olio per friggere)

A2) Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

Ne fanno ad es. parte i seguenti rifiuti, per quanto non siano raccolti separatamente:

- imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite
- ossa e scarti di macellazione
- pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti di carta, tovaglioli
- paglia di legno, sacchetti per aspirapolvere
- strame per animali piccoli, piume, peli, capelli
- cenere raffreddata, lana di roccia, carta abrasiva, carta carbone
- lampadine elettriche, campane di vetro
- stivali, scarpe, guanti, borse, tubi
- imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detersivi e shampoo, barattoli, tubetti, contenitori per lamette, cassette, dischi, polistirolo espanso e altri riempitivi, giocattoli, vasi da fiori)
- materiale d'imballaggio di carta e cartone, che non può essere consegnato alla raccolta separata

Sono inoltre definiti:

A3) Ingombranti

I rifiuti ingombranti sono rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.

- mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti ecc.)
- altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.)
- articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci di legno e di materia plastica ecc.)
- materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica ecc.)

B) Altri rifiuti

I rifiuti provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazioni di servizi che non fanno parte dei rifiuti urbani, vale a dire i rifiuti che non sono di composizione analoga dei rifiuti che provengono dalle economie domestiche ma che costituiscono rifiuti specifici da esercizi: residui di produzione dalla trasformazione delle materie plastiche, rifiuti da legname di scarto dall'industria edilizia ecc.

C) Rifiuti speciali e soggetti a controllo

Sono considerati rifiuti speciali e soggetti a controllo i rifiuti elencati nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (del 18 ottobre 2005). Rifiuti speciali in piccole quantità provenienti da economie domestiche. possono essere consegnati durante la raccolta specifica organizzata dal Consorzio Nettezza Urbana.

D) Rifiuti edili

Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dall'esecuzione di lavori di costruzione o di demolizione:

- materiali di scavo e di sgombero (inquinato e non inquinato)
- rifiuti da cantieri edili (cemento asfaltico, pavimentazione in catrame, rifiuti da costruzione di strade, cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro)
- ingombranti da cantieri edili (rifiuti combustibili come legna non riutilizzabile, carta, cartone e materie plastiche recuperabili, fibrocemento, "eternit", lana di roccia e di vetro, isolamenti CFC, lastre in materiale composito, ingombranti edili misti in fosse miste)
- ulteriori rifiuti come rifiuti speciali, apparecchi elettrici ed elettronici, serbatoi d'olio, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, di pompaggio, di termopompe, installazioni elettroniche.